

Copia conforme all'Originale

la Filigrana ODV
Via Casalecchio, 5 - 47924 Rimini RN
Codice Fiscale 91 145 280 409



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì, 23 marzo 2021 alle ore 20:35, si è svolta l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione la Filigrana per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione delle modifiche allo statuto come richiesto dalla riforma del terzo settore.
- 2) varie ed eventuali.

L'assemblea viene tenuta via Google Meet per attuare le norme di distanziamento sociale in ottemperanza ai vari DPCM per fronteggiare il Covid19.

Nessuno dei soci è presente presso la sede dell'Associazione.

In collegamento internet sono presenti i soci MAESTRI Lara, PALMIERI Francesca, MORRI Angelica, PRACONI Patrizia, RIGOLI Barbara, CERON Ugo, VICI Giorgio, BERARDI Simona, LIMIDO Sabrina, DI FRONZO Gaetano, MELA Maria Teresa, GRIFFINI Chiara, BRICI Paolo, TOGNATO Davide, ROSSI Maria Mercedes, CASALINI Pier Paolo, CORALLI Beatrice, BARONI Katia, CASALBONI Claudia, BRANCHETTI Barbara e la Presidente CIMATTI Elisabetta.

Il Presidente, accerta la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci, così dichiara aperta la riunione.

Prende subito la parola il Presidente ed espone ai soci presenti il lavoro effettuato in questi mesi, per la variazione dello Statuto dell'Associazione, come richiesto dalla riforma del terzo settore, legge alcuni passaggi delle variazioni che sono state indicate, ricorda a tutti i soci che la bozza di modifica dello statuto è stata inviata a suo tempo tramite email, prima di continuare con la lettura dello Statuto modificato, chiede ai soci collegati se ci sono nuove proposte di modifica.

Nessuno dei soci chiede la parola, il Presidente inizia la lettura dello Statuto modificato, finita la lettura, il presidente, chiede ai soci presenti via Google Meet di esprimere tramite voce il proprio voto, tutti i presenti approvano le modifiche allo Statuto, in virtù della votazione espressa, il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità.

Nessuno dei soci collegati presenta altri argomenti da dibattere, così, esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, il presidente, previa lettura ed approvazione della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 21:55. Ci si saluta e si termina la riunione via Google Meet.

Il segretario

Giorgio Vici

Il Presidente

Elisabetta Cimatti
ASSOCIAZIONE
"LA FILIGRANA" ONLUS
Via Casalecchio, 5 - 47924 RIMINI (RN)
C.F. 91 145 280 409

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)
il 31/05/2021 al n. 2195 serie IN
e riscossi euro con F24/F23 del

IL FUNZIONARIO ADDETTO
William Farnedi

Statuto de "LA FILIGRANA" ODV



Costituzione

Art.1 - E' costituita con sede in Rimini l'associazione di volontariato denominata "La Filigrana" conformemente al DLgs 117/2017.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo "ODV" (organizzazione di Volontariato) con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Come associazione di volontariato, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci attivi, prestazioni prevalenti sia qualitativamente sia quantitativamente rispetto ad eventuali apporti professionali di cui l'associazione possa avvalersi. L'associazione è liberamente costituita per esclusivi fini di solidarietà.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale, è indipendente da enti, pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro.

Nell'orientamento ideale della propria attività l'Associazione adotta e riconosce come guida fondamentale i principi ideali e di azione contenuti nella Carta di Fondazione dell'Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, così sintetizzati: *"La Vocazione della Comunità consiste nel conformare la propria vita a Gesù (Rom.8,29) povero, servo (Fil.2,6-11), sofferente, che espia il peccato del mondo (specifico interiore della vocazione) e nel condividere direttamente (per Gesù con Gesù in Gesù) la vita degli ultimi (specifico visibile)."*

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici. Essa ha durata illimitata.

La sede dell'Associazione è in Rimini Via Casalecchio 5. Ogni cambio di sede, che verrà deliberato dall'Assemblea dei Soci, purché rimanga all'interno del Comune di Rimini, non comporterà variazione di statuto. Potranno essere costituite sedi operative/succursali e/o filiali.

Finalità e attività

Art.2 - L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le proprie attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore; preferibilmente ha come scopo la solidarietà verso le persone e le famiglie svantaggiate.

Il servizio, concretamente, si rivolge ai singoli, alle coppie, ai nuclei familiari e ai gruppi sociali al fine di promuovere un benessere personale e comunitario.

Si pone come finalità la presa in carico della persona nella sua globalità, offrendo alta professionalità multidisciplinare (medica, psicologica, pedagogica, spirituale, ecc.)

L'associazione ha come finalità la promozione di un nuovo mondo vitale, ossia il vivere la Vocazione della Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, nella Professione. Per questo, il modo di svolgere la propria professione da parte di ogni aderente viene caratterizzato dal legame diretto con gli ultimi (ogni ambito di povertà, disagio e marginalità) e dalla promozione della *"Società del Gratuito"* la cui caratteristica essenziale è l'altrocentrismo: *"ciò che spinge ad agire è il bene degli altri, che porta con sé il bene di tutti. La professione è vista non come un titolo di merito ma come un titolo di servizio"*. Per questo, nell'ottica della *"Società del Gratuito"* i professionisti mettono gratuitamente a servizio la propria professionalità.

Art.3 - L'Associazione offre servizi alle persona con un approccio olistico nelle diverse aree d'intervento sotto elencate:

➤ Area Psico-pedagogica ricomprese nel DLgs. 117/2017 all'art.5 commi a), c), d) :

- percorsi di sostegno alla maternità;
- sostegno alle coppie con problemi di fertilità;
- sostegno alla genitorialità;
- valutazioni psicodiagnostiche;
- psicoterapia individuale, familiare, di coppia, di gruppo;
- percorsi sull'affettività e la prevenzione al disagio per adolescenti e giovani;
- problematiche relative alla disabilità;
- dipendenze patologiche;

➤ Area Sanitaria ricomprese nel DLgs 117/2017 all'art.5 comma b):

Consulenza medica, diagnosi e prescrizione della relativa cura in tutti i settori della medicina in cui vi sia la presenza attiva nell'Associazione di un professionista abilitato all'esercizio della professione medica.

➤ Area Spirituale ricomprese nel DLgs 117/2017 all'art.5 comma d) e w):

Consulenze su tematiche specifiche ed organizzazione di attività ed eventi personali e di gruppo a carattere religioso

➤ Formazione ricompresa nel DLgs 117/2017 all'art.5 comma d), i), x):
corsi di formazione sui temi trattati nelle Aree precedenti

➤ Ricerca scientifica ricompresa nel DLgs 117/2017 all'art.5 comma h)

Art.4 - L'Associazione potrà adoperarsi in un'ottica di cooperazione con i servizi pubblici e privati già presenti sul territorio (attività clinica, seminari, campagne di sensibilizzazione e prevenzione, ecc..), nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

L'Associazione potrà anche effettuare prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie in convenzione o in accreditamento con amministrazioni pubbliche.

Per l'esclusivo e miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- possedere e/o gestire sia beni mobili che immobili e percepirne i frutti;
- accettare donazioni, legati ed eredità;
- stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere e ogni altro servizio utile, nel rispetto delle limitazioni di legge, al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 5 - Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci: Diritti e Doveri

Art. 6 – Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche che, mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità, sottoscrivono il presente statuto e quelle che ne fanno richiesta e la sua domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Possono essere soci tutte le persone fisiche, di ogni nazionalità e residenza, che non ricoprano cariche pubbliche elettive, o che non siano in qualche modo investite di ruoli palesemente incompatibili con lo statuto dell'Associazione e/o i documenti ufficiali che definiscono la Comunità Papa Giovanni XXIII. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decesso.

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- 1) decadenza causa mancato versamento della quota ass.va per tre anni;
- 2) comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- 3) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio ha diritto di appellarsi all'Assemblea.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - Tutti i soci hanno pari doveri e diritti. I soci sono tenuti a:

- a) rispettare le norme del presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi associativi;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa annuale

I Soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare direttamente o per delega all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;



d) esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. I soci, compresi quelli che ricoprono cariche associative, non possono ricevere alcuna remunerazione o utilità economica, nemmeno indiretta, per le loro prestazioni, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate, effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività associativa, entro limiti stabiliti dall'Associazione stessa.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio dell'associazione.

Volontari – Sostenitori - Dipendenti

Art. 8. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 9. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 10. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art.11 - Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo, laddove eletto;

Art. 12 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è sovrana.

E' presieduta dal Presidente e da questi convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura, nonché ogni qualvolta egli stesso o il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci lo ritenga opportuno. E' convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio. In caso di impedimento del Presidente, queste funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da far pervenire a tutti gli associati almeno otto giorni prima, contenente l'ordine del giorno, luogo, data ed ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima. E' consentita la



convocazione via email con prova di ricevimento e lettura ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. E' validamente costituita nel momento in cui sono presenti contemporaneamente e di persona tutti gli aventi diritto. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, per le quali occorre la presenza almeno dei due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Art. 13 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- decidere gli indirizzi gestionali e gli obiettivi di periodo da perseguire;
- approvare il bilancio;
- approvare o spingere le richieste di modifica dello statuto
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 - È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9, nominati dall'Assemblea fra i soci, che rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadessero dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; ove decada la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o in caso di sua assenza del Segretario, almeno 2 volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno otto giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a



mano. E' consentita la convocazione via email con prova di ricevimento e lettura ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. E' validamente costituita nel momento in cui sono presenti contemporaneamente e di persona tutti gli aventi diritto.

Art.16 – Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; non è in alcun modo ammessa delega e nelle votazioni in caso di parità non prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed eventualmente assegnare altri incarichi interni od esterni al Consiglio;
- individuare le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione come da art.5 del presente Statuto;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- nominare procuratori speciali ad negotia, anche esterni all'Associazione, nell'interesse dell'Associazione stessa;
- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 17 – Presidente

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza semplice. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di necessità e di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella prima riunione successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal Segretario.

Art. 18 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza semplice, Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Al Vice Preside, in caso di assenza ed impedimento del Presidente, spettano tutte le funzioni del Presidente salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

Art.19 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, coordina la conduzione dell'associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. In assenza del Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e può ricevere delega dal Consiglio stesso limitatamente all'ordinaria amministrazione.

Il Segretario ha anche la responsabilità della gestione amministrativa, patrimoniale e contabile dell'associazione. In tale veste provvede a tutti gli adempimenti amministrativi, finanziari, tributari e contabili, nonché a quelli derivanti da obbligazioni contrattuali o convenzionali assunte dall'Associazione e dai suoi organi.

Egli cura, in particolare, la tenuta della contabilità dell'associazione, dei libri verbali, delle scritture contabili e di ogni altra documentazione amministrativa, provvedendo a tutti gli adempimenti relativi. Il Segretario ha anche la firma sociale per gli atti amministrativi e finanziari, nonché per la registrazione, edizione, spedizione delle pubblicazioni di proprietà dell'associazione o da essa comunque curate. Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Art. 20 – Presidente Onorario

L'Associazione elegge al proprio interno un Presidente Onorario. Tale figura non riveste ruoli di responsabilità amministrativa o rappresentanza legale, ma solo di rappresentanza pubblica nelle attività ed azioni legittimamente poste in essere dall'Associazione. Tale carica è assegnata a soci che si sono distinti per il loro impegno nell'Associazione e soddisfano il requisito di socio costituente o di avere una militanza attiva superiore a 10 anni.

Il compito del Presidente Onorario è di stimolare e motivare continuamente, anche con iniziative personali, tutti i soci alla piena applicazione dei principi valoriali che sottendono all'azione dell'Associazione. Compito specifico è la possibilità di inviare una propria relazione a tutti i Soci in vista dell'approvazione del bilancio circa l'andamento dell'attività associativa.

Il presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. La carica è di durata triennale, segue la ciclicità del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo - Revisore legale dei conti

Art. 21 - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 22 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 23 - Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Risorse economiche e bilancio

Art. 24 - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;

- donazioni e su cessioni testamentarie;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti da attività connesse, anche di tipo commerciali e produttive marginali ai sensi dell'art.6 del DLgs 117/2017;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Art. 25 - L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1^o gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo (e preventivo) e lo sottopone all'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio approvato saranno reinvestiti per il perseguimento delle finalità associative.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, proventi o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il rapporto associativo si intende uniforme in quanto le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Annualmente vi è l'obbligo di redigere e di approvare un bilancio secondo le disposizioni statutarie e gli obblighi di legge vigenti.

Libri sociali - Pubblicità e trasparenza - Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 26 - L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 27 - Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 28 - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Modifiche allo statuto

Art. 29 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Scioglimento e liquidazione

Art. 30 - Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei soci. La stessa assemblea nomina anche i liquidatori. Il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore; già da ora si indica come scelta preferibile quella di devolvere il patrimonio al Ramo ETS dell'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII".



Controversie

Art. 31 - Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa ad equo apprezzamento di un arbitratore ex art. 1349 CC in persona del Responsabile Generale dell'Ente Ecclesiastico riconosciuto Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII".



Norma di rinvio

Art. 32 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il presente statuto entrerà in vigore il giorno successivo la sua approvazione, tranne per quelle parti e per quegli aspetti per cui, per previsione di legge, si deve attendere l'attivazione del Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUnTS) e l'iscrizione in esso dell'Associazione.

Giorgio Vici

ASSOCIAZIONE
"LA FILIGRANA" O.D.V.
Via Casalecchio, 5 - 47924 RIMINI (RN)
C.F. 91145280409

[Handwritten signature]

[Faint handwritten text]